

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO  
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE  
DI APPALTO, AGGIUDICATE CON IL CRITERIO  
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

**SOMMARIO**

**Premesse**

Art. 1 – Oggetto;

Art. 2 – Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici;

Art. 3 – Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti e del segretario della commissione giudicatrice;

Art. 4 - Criteri e modalità di selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici;

Art. 5 – Compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici;

Art. 6 – Determinazione dei compensi delle commissioni giudicatrici;

Art. 7 – Funzionamento della commissione giudicatrice;

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore

## Premesse

L'art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che *“nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”*;

L'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che *“fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*.

In data 15 luglio 2019 è stato pubblicato un Comunicato del Presidente dell'ANAC avente ad oggetto: sospensione dell'operatività dell'ALBO dei commissari di gara, di cui all'articolo 78 del D. Lgs 50/2016, ove si precisa *“in data 18 aprile 2019 è stato adottato il D.L. 32/2019, successivamente convertito in Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L'art. 1, comma 1, lett. c), della citata Legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, del D. Lgs 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l'operatività dell'Albo in oggetto”*;

L'art. 8, comma 7, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – *“misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (c.d. Decreto Semplificazioni), interviene sull'art. 1, comma 1 del D.L. 32/2019, il quale ora sancisce che *“fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs 50/2016: c), art. 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*;

L'art. 52 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 è intervenuto sull'art. 1, comma 1 del D.L. 32/2019, allineando, le parole *“31 dicembre 2021”* sostituendole con *“30 giugno 2023”*. Pertanto si stabilisce che la sospensione dell'art. 77, comma 3 del Codice dei Contratti è prorogata al 30 giugno 2023, con il risultato che sino a tale data è rinviata l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'ANAC.

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché dei principi di economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

## **Art. 2 – Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici**

1. Fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti Pubblici la commissione giudicatrice di gara è nominata dal Direttore dell'AGIR competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
2. La commissione giudicatrice di gara è composta da un numero di componenti pari a **tre**;
3. La commissione giudicatrice non può adottare atti di amministrazione attiva, con la conseguenza che non potrà adottare nè provvedimenti di esclusione, nè di ammissione che competono all'AGIR;
4. La costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
5. Il provvedimento di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso secondo quanto stabilito agli articoli seguenti, stabilendo il termine per l'espletamento dell'incarico;
6. Alla commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del Codice dei Contratti e della lex specialis di gara, è demandato il procedimento di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compresa la loro congruità; la commissione, se richiesto, svolge altresì funzioni di supporto al Responsabile del Procedimento (RdP) della Centrale di Committenza nella valutazione dell'anomalia dell'offerta;
7. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario verbalizzante svolgono i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente e devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'incarico espletato;
8. Ogni commissario deve essere libero di svolgere in autonomia le proprie valutazioni, e deve segnalare eventuali "pressioni" che uno dei membri possa esercitare su di esso, anche inconsciamente, per l'esistenza di rapporti di dipendenza gerarchica;
9. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

## **Art. 3 – Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti e del segretario della commissione giudicatrice**

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici:
  - a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
  - b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  - c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche in AGIR;
  - d) coloro i quali si trovino nella cause di esclusione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;

- e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione;
  - f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
  - g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo a dipendenti dell'AGIR per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
  - h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o concernente ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 51 del Codice di procedura civile, dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del codice dei contratti e dell'art. 35-bis del D. Lgs 165/2001;
  3. La verifica delle cause di incompatibilità e degli obblighi di astensione è demandata al Direttore dell'AGIR, che provvederà ad acquisire le relative dichiarazioni sostitutive da parte del presidente, di commissari e del segretario;

#### **Art. 4 – Criteri e modalità di selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici**

##### **Componenti Interni**

1. I commissari interni sono individuati come segue tra il personale dell'AGIR o del Comune a cui la procedura di gara fa riferimento, con individuazione dei relativi ruoli:
  - a) il presidente è selezionato tra il personale di categoria D, che riveste il ruolo di responsabile di Servizio;
  - b) i commissari, diversi dal presidente, sono selezionati tra il personale appartenente alla categoria D o C;
2. Ai fini dell'individuazione di componente della commissione devono essere posseduti i seguenti requisiti minimi:
  - a) *il possesso di un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento  
ovvero  
il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere alle dipendenze di una qualsiasi amministrazione aggiudicatrice da almeno 3 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 5 anni;*
  - b) *aver svolto almeno una delle seguenti attività: incarichi inerenti la materia del contratto di appalto, funzioni di responsabile unico del procedimento, funzioni di commissario di gara, funzioni di direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione.*

##### **Componenti Esterni**

In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora richiedano esigenze di carattere oggettivo indicate nel provvedimento di nomina, si procederà alla selezione dei componenti esterni, sulla base dell'elenco telematico presente nell'Albo Commissari dell'AGIR.

I commissari esterni all'Ente vengono scelti applicando il criterio di equa rotazione attraverso la piattaforma telematica dell'Albo Commissari dell'AGIR. Nello specifico il RdP dell'AGIR chiederà al sistema di estrarre tra l'elenco degli iscritti il numero richiesto di commissari applicando un criterio di rotazione, attraverso l'algoritmo configurato in piattaforma. L'algoritmo di rotazione è legato al numero di inviti che un commissario ha ricevuto tramite il sistema, consentendo di estrarre, dall'elenco dei commissari, coloro che hanno ricevuto meno inviti rispetto agli altri, assicurando quindi la corretta rotazione.

#### **Art. 5 – Compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici**

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno (AGIR o dipendente comune affidante) o al segretario della commissione, nel rispetto del principio di omnicomprensibilità della retribuzione;
2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste dall'articolo seguente;

#### **Art. 6 – Determinazione dei compensi delle commissioni giudicatrici**

Nel provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo. E' previsto pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario omnicomprensivo che può essere determinato così come segue:

- ✚ per comune ovvero aggregazione di comuni avente popolazioni inferiori a 5.000 abitanti € 1.000,00 per ogni componente;
- ✚ per comune ovvero aggregazione di comuni avente popolazioni tra i 5.001 abitanti e 15.000 abitanti, € 1.666,00 per ogni componente;
- ✚ per comune ovvero aggregazione di comuni avente popolazioni oltre i 15.000 abitanti, € 2.666,00 per ogni componente;

#### **Art. 7 – Funzionamento della Commissione Giudicatrice**

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del D. Lgs 50/2016 e della lex specialis di gara.
2. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri;
3. L'attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto all'Ente;
4. Qualora un componente della commissione sia assente per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito, nel caso in cui l'assenza sia causata da un oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente;

5. La commissione di gara redige, per tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara, che si conclude con la proposta di aggiudicazione;
6. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici all'RdP, che dovrà assicurare piena collaborazione;
7. Il documento relativo alla proposta di aggiudicazione, con tutti i verbali delle sedute di commissione, deve essere tempestivamente inviato all'RdP, che curerà gli adempimenti successivi.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente, si rinvia alle norme vigenti in materia;
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri di ufficio e pertanto è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;
3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

#### **Art. 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Ai fini della più ampia diffusione, il regolamento viene pubblicata sul sito web dell'AGIR e viene trasmesso a tutti i comuni con preghiera di pubblicarlo sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Il Direttore dell'AGIR  
Ing. Luca Zaccagnini